

# STATUTO

(approvato nell'Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2023)

## Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

1. È costituita, l'Associazione denominata “Club Europeo Ispra APS” di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.  
L'Associazione è riconosciuta dal COPAS (Comitato Paritetico per le Attività Sociali della Commissione Europea) e si conforma al suo Regolamento.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'Associazione è estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, ed è ispirata a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Ispra - Via Esperia – VA - c/o Club House del Centro Comune di Ricerche della Comunità Europea.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione allo statuto (né al regolamento interno). e può essere deliberato dal Comitato Direttivo. L'Associazione potrà istituire, con Deliberazione del Comitato Direttivo, sedi secondarie e sedi operative in Italia e/o all'estero.

## Art. 2 FINALITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale. In particolare, intende: rafforzare la coesione sociale e promuovere l'integrazione dei soci di nazionalità, cultura e lingua diverse.

## Art. 3 ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.  
Nello specifico riconducibili alle lettere:
  - a) interventi e servizi sociali;
  - d) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e divulgativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
2. In particolare, l'Associazione si propone di adempiere a tali finalità dando impulso ad attività culturali e ricreative, come corsi di lingue, conferenze, concerti, gite, visite guidate, attività turistiche e culturali, corsi pratici e teorici, organizzazione di eventi, ed anche attività che possono essere di supporto a quelle precedenti, quali momenti di integrazione e di progresso sociale e culturale.  
Inoltre, si propone di continuare le attività ventennali della ex Associazione (riconosciuta dal Copas) “Amici della Storia” che consistevano nell'organizzazione di seminari, conferenze, visite studio, abbonamenti a pubblicazioni

specializzate per trattare e approfondire argomenti di carattere scientifico, tecnico ed economico sociale che hanno influenzato la storia europea e del mondo.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività dell'Associazione non sono mai realizzate a fine di lucro.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 ATTIVITA' DIVERSE – RACCOLTA FONDI**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Comitato Direttivo l'individuazione in dettaglio di tali attività.
2. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale va dal 01 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.
2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo - e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte - e quello previsionale per l'esercizio successivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 6 ASSOCIATI - AMMISSIONI**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono e ne accettano lo spirito, gli ideali e i modi di attuazione.
2. L'Associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Comitato Direttivo.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo.  
L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; fino a quel momento, non potranno frequentare la sede sociale né svolgere le attività del sodalizio.  
Il rigetto è comunicato all'interessato senza l'obbligo di motivazione, nel rispetto del Regolamento Copas.  
Le comunicazioni saranno valide anche se inviate all'interessato in via telematica e/o e-mail.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
8. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o mancato versamento della quota associativa annuale, ed in tutti i casi previsti dal regolamento interno. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Comitato Direttivo.
9. La delibera del Comitato Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato. Il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
10. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
11. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Comitato Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Comitato Direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Comitato Direttivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun socio ha diritto di:
  - a) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
  - d) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e) recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) rispettare il presente statuto, i regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b) attivarsi, con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
  - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Comitato Direttivo.

#### **Art. 8 COLLABORATORI VOLONTARI**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Comitato Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

## **Art. 9           ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) il Presidente

Tutte le cariche non danno diritto a compensi ma solamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Presidente ed il Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

## **Art. 10          ASSEMBLEA**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con l'iscrizione. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
4. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Comitato Direttivo. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e, lo sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea. Provvederà ad affiggerlo presso la sede sociale per un periodo di almeno 20 giorni e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.  
Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci;
7. I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
  - a) eleggere e revocare i componenti del Comitato Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - b) eleggere il Presidente;
  - c) approvare il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
  - d) approvare il Bilancio Preventivo e il programma delle attività per l'anno successivo;
  - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - h) Decidere sulla revoca del Comitato Direttivo, su richiesta di almeno 1/3 dei soci;
8. I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:
  - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
9. Convocazione dell'Assemblea:
  - a) L'Assemblea si riunisce dietro convocazione del Presidente, in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze

dell'Associazione. Altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno 1/3 dei componenti il Comitato Direttivo, oppure da almeno 1/10 degli associati.

- b) L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- c) È valida la convocazione dell'Assemblea tramite avviso affisso presso la sede dell'Associazione, con comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico e/o e-mail che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

#### **Art. 11 VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI E MODALITA' DI VOTO**

1. L'Assemblea Ordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. I componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità
6. Gli associati, che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi tranne, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

#### **Art. 12 COMITATO DIRETTIVO**

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
4. Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 componenti a un massimo di 10, ai quali vengono attribuite le seguenti cariche:
  - Presidente
  - Vice-Presidente
  - Tesoriere/Segretario
  - Tutti gli altri sono Consiglieri.
5. I membri del Comitato Direttivo ed il Presidente sono eletti dall'assemblea dei soci. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente e nomina il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato Direttivo, tra i soci.

6. I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
7. Il Comitato Direttivo fissa l'ammontare del contributo associativo.
8. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
9. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno otto volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. È presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente. Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta anche inoltrata tramite mezzo elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Comitato Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento
11. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a scopo consultivo, esperti o persone particolarmente competenti, senza diritto di voto, sugli argomenti da discutere.
12. Il Comitato Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
13. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato Direttivo.
14. Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, in caso non sia rispettato il numero minimo di componenti, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.  
I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
15. Il Comitato Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

### **Art. 13           COMPETENZE**

Il Comitato Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
2. delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
3. amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
4. redige l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione; l'osservanza del regolamento è obbligatoria e vincolante per tutti i soci.
5. predispose il Bilancio Consuntivo e la relazione sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
6. predispose il Bilancio Preventivo e il programma delle attività per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
7. determina il programma di lavoro in base alle linee approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
8. accoglie o respinge le domande di ammissione e sull'esclusione dei soci;
9. propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
10. adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
11. stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

12. nomina Comitati Tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione, i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
13. organizza le manifestazioni inerenti all'attività del Club;
14. prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell'attività del Club.

#### **Art. 14 IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. Egli è anche il Presidente del Comitato Direttivo.
2. La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente, che:
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
  - dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo. Inoltre, prende le iniziative necessarie – comunicate e ratificate nella prima riunione successiva del Comitato Direttivo;
  - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure. È autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti;
  - sta in giudizio per conto e a spese dell'Associazione con la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - sottoscrive impegni o richieste e tutti gli atti amministrativi, compiuti dall'Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati;
  - rappresenta l'Associazione con Enti pubblici e privati, Istituzioni, Commissioni, ecc.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 15 LIBRI SOCIALI**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
  - d) il registro dei volontari.
2. I libri sono tenuti a cura del Comitato Direttivo.
3. I verbali di Assemblea e Comitato Direttivo devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario; devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'odg e i risultati di eventuali votazioni.

#### **Art. 16 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio del Club è costituito da:
  - le quote associative;
  - contributi da Enti pubblici e privati, Istituzioni, ecc.;
  - donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - rendite patrimoniali;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
  - entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
2. La gestione finanziaria del Club avviene entro i limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea; il Comitato Direttivo può però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purché preventivamente deliberate a maggioranza dal Comitato stesso.

**Art. 17            Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Art. 18            ASSICURAZIONE VOLONTARI**

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Comitato Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

**Art. 19            SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione individuata dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

**Art. 20            DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Il Presidente

*Adele Di Donato*